

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 18/01/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 12.2.2010 con l'intermediario resistente, quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti pari ad € 26.964,00, da rimborsare in n. 84 rate di € 321,00 ciascuna.

Successivamente, con data di riferimento 31.5.2013, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 38. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 311,40 a titolo di "ristoro commissioni".

1. Con ricorso in data 10.6.2015, preceduto da reclamo in data 4.3.2015, parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma complessivamente pari a € 3.204,37 (di cui € 73,83 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni bancarie, € 2.615,05 a titolo di rimborso *pro quota* di commissioni di intermediazione e € 826,89 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative, il tutto

decurtato di quanto riconosciuto in sede di conteggio di estinzione) oltre agli interessi legali.

2. Con controdeduzioni in data 24.7.2015 parte convenuta affermava, per quanto attiene al rimborso delle commissioni bancarie che le stesse rientrano nella competenza della banca mandante, unico soggetto deputato a definirne importo, natura nonché eventuale ristoro in caso di estinzione anticipata. Interpellato dall'intermediario resistente, l'intermediario mandante ha precisato che va indirizzata ad esso ogni istanza di ristoro, cosa che parte resistente ha comunicato a parte ricorrente in risposta al reclamo. Chiede che sul punto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alle commissioni di intermediazione afferma che, dedotto quanto versato a titolo di provvigione al mediatore creditizio, la parte restante ha natura *up front*. Fa presente di aver rappresentato a parte ricorrente, ciò nonostante, la propria disponibilità a riconoscere l'importo di € 827,06 che risulta applicando il metodo *pro rata temporis* alle commissioni per l'intermediario al netto di quanto riconosciuto al mediatore, dedotto quanto riconosciuto in sede di estinzione. Quanto al rimborso del premio assicurativo non goduto, contestando l'importo richiesto nel ricorso, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la compagnia assicuratrice dichiarato di poter riconoscere a parte ricorrente l'importo di € 680,19.

Chiede quindi il rigetto di ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Risulta anzitutto infondata l'eccezione sollevata da parte resistente circa un difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso concernente le commissioni bancarie. E' costante orientamento dell'Arbitro riconoscere, in via generale, la legittimazione passiva del mandataro. Nello specifico il fatto che l'intermediario resistente abbia indicato a parte ricorrente, già in sede di reclamo, di rivolgersi all'intermediario mandante per il rimborso della commissione bancaria, contrasta con quanto risulta dalla documentazione contrattuale (contratto di finanziamento e foglio informativo) in cui è esplicitamente previsto che i reclami vanno indirizzati all'intermediario resistente. Il conteggio estintivo è stato gestito dall'intermediario resistente; nella relativa comunicazione a parte ricorrente, con nota del 13.5.2013, il solo caso in cui si specifica nel conteggio, peraltro non condivisibilmente, che occorre rivolgersi a terzi per il rimborso riguarda il premio assicurativo. La comunicazione dell'intermediario mandante all'intermediario resistente in merito al rimborso delle commissioni bancarie ha una mera valenza interna nei rapporti fra mandante e mandataro.
4. Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015 e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del

finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010 e la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

5. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014;).

6. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 3204,37 (importo richiesto dalla parte ricorrente), come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	38	rate residue	46	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				134,82	73,83	311,40	-237,57
<i>Commissioni intermediario</i>				4.775,35	2.615,07		2.615,07
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.509,98	826,89		826,89
Totale							3.204,40

6. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il rimborso delle spese di assistenza professionale, liquidate in via equitativa in €. 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.204,37 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA